

## LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008

### ULTERIORE DETRAZIONE ICI

È introdotta un'ulteriore detrazione ICI per l'abitazione principale, pari all'**1,33%** della base imponibile e comunque non superiore ad € 200, oltre a quella già prevista, pari ad € 103,29. Non è previsto alcun limite reddituale. Tale ulteriore detrazione:

- può essere fruita **fino a concorrenza dell'imposta dovuta**;
- deve essere eventualmente **rapportata al periodo dell'anno nel quale l'immobile è stato adibito ad abitazione principale**;
- va **ripartita proporzionalmente** in caso di più soggetti passivi ICI;
- può essere applicata a **tutte le abitazioni con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9**, rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico

Il contribuente che a seguito di **separazione legale, annullamento o divorzio** non risulti assegnatario della casa coniugale può fruire **dell'aliquota agevolata e delle detrazioni per l'abitazione principale** in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non possieda a titolo di proprietà o altro diritto reale, un immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune ove è situata la casa coniugale.

### DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

A favore dei soggetti titolari di **contratti di locazione ex Legge n. 431/98** relativi all'abitazione principale è prevista una **detrazione complessivamente** pari a:

- **€300** se il reddito complessivo è **pari o inferiore ad €15.493,71**;
- **€150** se il reddito è **superiore ad €15.493,71 ma non ad €30.987,41**.

È inoltre prevista una detrazione in misura pari a **€991,60**, per i **giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni** che stipulano un **contratto di locazione ex Legge n. 431/98 riferito all'abitazione principale** (diversa da quella dei genitori), a condizione che il **reddito complessivo** del soggetto interessato sia **non superiore a € 15.493,71**. La detrazione in esame spetta per i **primi 3 anni**.

### DETRAZIONE PER REDDITI DA ASSEGNI PERIODICI DELL'EX CONIUGE

Nei casi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano **redditi derivanti dall'assegno periodico corrisposto dall'ex coniuge**, ad esclusione di quelli corrisposti per il mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio, è disposta l'**applicazione della detrazione** riconosciuta **nei casi in cui alla formazione del reddito concorrano uno o più redditi da pensione**. Tale disposizione trova applicazione a **decorrere dal 2007**.

### REDDITO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E CALCOLO DETRAZIONI

A decorrere dal 2007 sia **ai fini delle detrazioni dall'imposta lorda per carichi di famiglia** (art. 12, comma 1, TUIR) che **ai fini dalle altre detrazioni il reddito complessivo** va assunto **al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze**.

### ULTERIORE DETRAZIONE FIGLI A CARICO

A decorrere dal 2007 è introdotta un'ulteriore **detrazione di €1.200** in presenza di **almeno 4 figli a carico**, spettante con le medesime regole previste per le detrazioni per familiari a carico.

Nel caso in cui l'imposta lorda al netto delle altre detrazioni sia inferiore alla detrazione in esame, l'ammontare della **detrazione che non ha trovato capienza si traduce in un credito d'imposta**.

### MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

Salvo le disposizioni di tipo transitorio specificamente previste, le disposizioni di seguito esaminate concernenti modifiche alla disciplina del reddito d'impresa sono generalmente applicabili a partire **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007**.

#### NUOVA ALIQUOTA IRES

L'aliquota IRES è fissata nella nuova misura del **27,5%**. Per garantire l'invarianza della tassazione in capo ai soci persone fisiche sia a titolo di dividendi, sia a seguito di cessione delle partecipazioni un apposito Decreto dovrà rideterminare le percentuali di imponibilità (attualmente fissate nella misura del 40%) per i dividendi e le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate detenute da privati o a partecipazioni possedute in regime d'impresa.

## DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI

Sono introdotte le seguenti, nuove regole di deducibilità degli interessi passivi per le **società di capitali**:

- gli interessi passivi, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili integralmente fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.
- l'eccedenza è deducibile nel limite del **30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL)**, definito come differenza tra valore e costi della produzione indicati nelle macroclassi A e B, escluse le voci **B.10.a** e **B.10.b** del Conto economico e i **canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali**;
- la parte indeducibile degli interessi passivi è rinviata nei successivi periodi d'imposta **senza alcuna limitazione temporale**, sempreché per ciascuno di questi l'eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi non superi il 30% del ROL.

Per le **imprese individuali** e le **società di persone**, non applicandosi la nuova disciplina sopra descritta, torna applicabile il criterio del pro rata generale.

## PERDITE DI SOCIETÀ DI PERSONE

Le perdite attribuite per trasparenza da una snc o da una sas possono **abbattere solo gli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa società nei 5 periodi d'imposta successivi** a quello in cui si è generata ed è stata attribuita la perdita.

## AMMORTAMENTO ANTICIPATO

È **eliminata** la possibilità di dedurre con riferimento a qualsiasi bene:

1. il c.d. "**ammortamento anticipato**" nei primi tre anni di utilizzo dei beni;
2. il c.d. "**ammortamento accelerato**" in ragione di un più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale del settore.

In via transitoria, **per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007**, relativamente ai beni nuovi **acquisiti ed entrati in funzione in tale periodo** (esclusi i veicoli a deducibilità limitata):

- non si applica la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento.
- è possibile dedurre l'intera quota di ammortamento in dichiarazione dei redditi anche per la parte non imputata a conto economico.

## DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING

Per i contratti di leasing **stipulati a decorrere dall'1.1.2008** le regole di deducibilità dei canoni di locazione imputati a conto economico sono le seguenti:

- ♦ per la generalità dei **beni mobili** la durata minima del contratto di leasing **non dovrà essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento** risultante dall'applicazione del coefficiente ministeriale;
- ♦ per i **veicoli** a deducibilità limitata, la **durata del contratto** deve essere **non inferiore al periodo di ammortamento** risultante dall'applicazione del coefficiente ministeriale. In altre parole per i veicoli sopra citati viene confermata la disposizione attualmente vigente;
- ♦ per i **beni immobili**, la **durata del contratto dev'essere non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento** risultante dall'applicazione dei coefficienti di ammortamento ministeriali, **se questa risulta essere compresa tra 11 e 18 anni**. Infatti, nel caso in cui i **2/3 del periodo di ammortamento** risultino:
  - **inferiori ad 11 anni**, ai fini della deduzione, il contratto deve comunque essere di **almeno 11 anni**;
  - **superiori a 18 anni**, ai fini della deduzione, è sufficiente che il contratto duri **almeno 18 anni**.

## DEDUCIBILITÀ SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se **rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che verranno fissati con un apposito Decreto**.

La **deducibilità** dei **beni distribuiti gratuitamente** è riconosciuta se gli stessi sono di **valore unitario non superiore ad €50** (in precedenza tale valore era fissato a € 25,82).

## ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

È riproposta l'estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale. L'immobile **strumentale "per destinazione" utilizzato alla data del 30.11.2007** potrà essere escluso, con effetto dal 2008, dal patrimonio dell'impresa **entro il 30.4.2008**.

Per l'estromissione è richiesto il **pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%** della differenza tra il valore normale dell'immobile ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per l'immobile la cui cessione è soggetta ad IVA, è **necessario maggiorare l'imposta sostitutiva di un importo pari al 30% dell'IVA a debito** calcolata sul valore normale dello stesso.

Il **valore normale** è individuato nel **valore catastale dell'immobile** (rendita rivalutata x moltiplicatore).

L'imposta sostitutiva dovuta va **versata in 3 rate**: la prima pari al 40% entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2008, la seconda e la terza pari al 30% + interessi 3% annuo rispettivamente entro il 16.12.2008 e il 16.3.2009.

### TASSAZIONE SEPARATA IMPRESE INDIVIDUALI/SOCIETÀ DI PERSONE

Le **persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di partecipazione in snc o sas** residenti nel territorio dello Stato, **a decorrere dal periodo d'imposta 2008**, potranno assoggettare detti redditi a "**tassazione separata**" applicando l'aliquota del **27,5% a condizione che gli stessi**, prodotti ovvero imputati per trasparenza, **non siano prelevati o distribuiti**.

In caso di prelevamento/distribuzione di tali redditi, gli stessi concorreranno a formare il reddito imponibile complessivo e l'imposta già versata verrà scomputata dall'imposta dovuta per i redditi prelevati/distribuiti.

L'opzione **non può essere esercitata se l'impresa/società è in contabilità semplificata**.

Le disposizioni attuative per esercitare l'opzione in esame nonché le disposizioni di coordinamento con le norme del TUIR collegate a tale disposizione saranno stabilite con un apposito Decreto.

### NOVITÀ IRAP

Con riferimento alle disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile IRAP si segnala:

- la **riduzione, da € 5.000 a € 4.600**, dell'importo ammesso in deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato;
- la **riduzione, da € 10.000 a € 9.200**, dell'importo ammesso in deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- l'**aumento** delle deduzioni collegate all'ammontare della base imponibile **per le imprese individuali, lavoratori autonomi e le società di persone** (da € 8.000, € 6.000, € 4.000 e € 2.000 si passa rispettivamente a € 9.500, € 7.125, € 4.750 e € 2.375);
- la **riduzione** delle deduzioni collegate all'ammontare della base imponibile per gli altri soggetti (da € 8.000, € 6.000, € 4.000 e € 2.000 si passa rispettivamente a € 7.350, € 5.500, € 3.700 e € 1.850);
- la **riduzione, da € 2.000 a € 1.850**, della deduzione annua per ogni lavoratore dipendente.

Va inoltre evidenziata la **riduzione dell'aliquota IRAP ordinaria** che passa dal 4,25% al **3,90%**.

### RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

È riproposta la rideterminazione del costo di acquisto dei **terreni edificabili e con destinazione agricola** e delle **partecipazioni non quotate** posseduti **all'1.1.2008, non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 30.6.2008, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata).

### NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

È introdotto a partire dal 2008 un nuovo regime semplificato denominato dei **contribuenti minimi e marginali**, riservato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo con **ricavi o compensi pari o inferiori a € 30.000**.

Le caratteristiche principali del nuovo regime, oltre al citato limite di ricavi e compensi, sono le seguenti:

- ◆ accesso riservato ai soggetti che nel triennio precedente hanno un flusso di investimenti in beni strumentali (acquisto, leasing o locazione) **non superiore a € 15.000**, che non impiegano dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione;
- ◆ esclusione dagli studi di settore ed esenzione da IRAP;
- ◆ esclusione dall'applicazione dell'IVA e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
- ◆ reddito d'impresa e lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20%;
- ◆ deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo;
- ◆ esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e imposte dirette, nonché dall'elenco clienti e fornitori;
- ◆ determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo con il principio di cassa. Sono pertanto irrilevanti le rimanenze di magazzino e gli ammortamenti.

Si tratta di un regime naturale applicabile da parte dei soggetti che presentano i requisiti previsti per l'accesso. È **possibile optare per il regime ordinario**; l'opzione è vincolante per un triennio.

Per il 2008 l'opzione per il regime ordinario esercitata può essere revocata con effetto dal 2009.

Sono previste regole particolari per il passaggio dal regime ordinario al regime dei minimi per evitare salti e duplicazioni di imposta ai fini delle imposte dirette; ai fini IVA scatta l'obbligo di rettifica della detrazione per i beni strumentali e per gli altri beni non ancora utilizzati (ad esempio giacenze di magazzino al 31.12.2007).

## NOVITÀ REVERSE CHARGE

### NUOVO REGIME SANZIONATORIO

È introdotta un regime sanzionatorio specifico per i casi di **irregolarità nell'applicazione del meccanismo del reverse charge** (o inversione contabile). In particolare è stabilito che:

- all'acquirente/committente che **non assolve l'IVA sugli acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo del reverse charge** è comminata la **sanzione dal 100% al 200%** dell'imposta (con un minimo di € 258);
- al cedente/prestatore che addebita irregolarmente l'IVA in fattura, **omettendone il versamento**, è applicabile la medesima sanzione. L'acquirente/committente è solidalmente responsabile per il versamento dell'IVA e della sanzione;
- nei casi in cui **l'IVA sia assolta ancorché irregolarmente** (vale a dire, applicazione del reverse charge in luogo dell'addebito ordinario e viceversa) è applicabile **la sanzione pari al 3%** dell'imposta, con un minimo di € 258, fermo restando il diritto per l'acquirente/committente alla detrazione dell'IVA a credito sugli acquisti. Per le irregolarità commesse nei primi 3 anni di applicazione delle disposizioni in esame la sanzione applicabile non può superare l'importo di € 10.000. È prevista la responsabilità solidale di entrambe le parti per il pagamento della sanzione;
- qualora **non venga emessa la fattura** per le operazioni assoggettate al reverse charge, al cedente/prestatore è applicabile la sanzione **dal 5% al 10% del corrispettivo**, fermo restando l'obbligo per l'acquirente/committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8 (emissione di autofattura in duplice copia, versamento dell'IVA, ecc.).

### CESSIONI IMMOBILI STRUMENTALI

**Dall'1.3.2008** l'applicazione del reverse charge è estesa alle cessioni di immobili strumentali effettuate verso soggetti con pro-rata non superiore al 25%.

Alle cessioni di immobili strumentali imponibili per opzione il reverse charge è applicabile già con decorrenza 1.10.2007, mentre rimangono imponibili secondo le regole ordinarie le cessioni di immobili strumentali effettuate dall'impresa costruttrice/ristrutturatrice entro 4 anni dall'ultimazione della costruzione/intervento.

## MODIFICHE ALLA DETRAIBILITÀ DELL'IVA PER VEICOLI E TELEFONI CELLULARI

Sono introdotte rilevanti modifiche al regime di detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di veicoli e telefoni cellulari, in base alle quali:

- per i veicoli a motore non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività (uso promiscuo) la detrazione dell'IVA sull'acquisto (anche mediante leasing o noleggio) è ammessa nella misura del **40%**. Resta ferma la detraibilità integrale per agenti e rappresentanti di commercio, concessionari, società di leasing e noleggio, ecc.;
- l'IVA relativa al transito stradale dei veicoli a motore è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l'IVA relativa all'acquisto (è soppressa la disposizione di totale indetraibilità);
- l'IVA relativa all'acquisto e utilizzo di telefoni cellulari è detraibile secondo l'uso effettivo nell'attività dell'impresa (è soppressa la disposizione di detraibilità limitata al 50%).

Le novità in esame si applicano **dall'1.1.2008**. Tuttavia, con riferimento ai **veicoli stradali a motore**, la **decorrenza è fissata al 28.6.2007**.

## RESPONSABILITÀ SOLIDALE IVA ACQUIRENTI DI IMMOBILI

In materia di **responsabilità solidale dell'acquirente** per il versamento dell'IVA è stabilito che qualora **l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione di un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo**, l'acquirente (anche soggetto privato) è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'IVA relativa al maggior corrispettivo e della relativa sanzione.

## CREDITO D'IMPOSTA AGGREGAZIONI PROFESSIONALI

Al fine di favorire la crescita delle **aggregazioni professionali**, agli studi associati (o altre identità giuridiche) formati da **almeno 4 ma non più di 10 professionisti** è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 15%** dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche in leasing, dei beni (arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti, programmi informatici e brevetti) e per la ristrutturazione degli immobili utilizzati.

Il credito, che dovrà essere indicato in dichiarazione e sarà utilizzabile in compensazione, è riconosciuto a condizione che tutti gli associati esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno dello studio risultante dall'aggregazione e con riferimento:

- alle **operazioni di aggregazione** effettuate nel periodo compreso **tra l'1.1.2008 ed il 31.12.2010**;
- ai **costi sostenuti** a partire **dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei 12 mesi successivi**.

Le specifiche modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto; per l'effettiva applicazione è comunque necessario **attendere l'autorizzazione della Commissione UE**.

### CESSIONE GRATUITA DI BENI AD ONLUS

È modificata la rilevanza della **cessione gratuita alle ONLUS di beni**, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, **alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa**.

Affinché la cessione gratuita dei predetti beni **non** sia considerata "destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa" e quindi **generatrice di ricavi** è necessario che:

- riguardi **beni non di lusso** con imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non compromettendone l'utilizzo, **non ne consentono la commercializzazione o la vendita**;
- sia effettuata **per un importo corrispondente al costo sostenuto per la produzione o l'acquisto del bene stesso, non superiore al 5% del reddito d'impresa**.

**Ai fini IVA**, detti beni **si considerano distrutti**.

### ESENZIONE DAL CANONE RAI

A decorrere dal 2008 è prevista l'abolizione del pagamento del canone RAI, relativamente all'apparecchio ubicato nel luogo di residenza, per i soggetti di **età pari o superiore a 75 anni, senza conviventi** e con un **reddito proprio e del coniuge** non superiore, complessivamente, ad **€516,46 per tredici mensilità**.

### PROROGHE

#### **DEDUZIONE FORFETARIA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI**

È applicabile **anche per il 2008** la deduzione forfetaria prevista a favore degli **esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione** consistente nella possibilità di ridurre il reddito d'impresa di un ammontare calcolato in percentuale ai **ricavi conseguiti per la cessione di carburanti** (1,1% fino a € 1.032.913,80; 0,6% oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; 0,4% oltre € 2.065.827,60).

#### **CONTRIBUTO SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOTRASPORTATORI**

È prorogato il beneficio previsto a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione **per responsabilità civile** per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al **trasporto di merci** di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t omologati ai sensi della Direttiva 91/952/CEE.

In particolare, le **somme versate nel 2007** a titolo di contributo SSN possono essere **utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2008** fino a concorrenza di **€300 per ciascun veicolo**.

#### **DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI**

**Anche per il 2007** è riconosciuta la deduzione forfetaria prevista dall'art. 66, comma 5, TUIR per le spese non documentate degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore **all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa**. Si rammenta che la deduzione spetta **nel limite del 35%** dell'importo riconosciuto con riferimento ai medesimi trasporti effettuati nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

#### **IRAP IMPRESE AGRICOLE**

**Anche per il 2007** le imprese agricole potranno usufruire dell'applicazione **dell'aliquota IRAP dell'1,9%**. Dall'1.1.2008 l'aliquota è elevata al 3,75%.

#### **PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA**

È **prorogata al 31.12.2008** la disposizione che prevede il regime agevolato (imposta di registro, ipotecaria e catastale) per gli acquisti di terreni agricoli e loro pertinenze effettuati da parte dei **coltivatori diretti**, volto a favorire la "*formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina*".

#### **LAVORATORI TRANFRONTALIERI**

È confermata **per gli anni 2008, 2009 e 2010 l'esenzione da IRPEF**, nel **limite di €8.000**, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l'attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.

### **OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Per le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici è introdotto l'**obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma elettronica**.

Decorsi 3 mesi dall'entrata in vigore del Decreto ministeriale che fisserà le regole operative del nuovo obbligo, le Amministrazioni interessate non potranno accettare fatture cartacee, subordinando i pagamenti alla ricezione della relativa fattura elettronica.

### **DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA**

Al fine di usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia il lavoratore dipendente deve dichiarare **annualmente** al sostituto d'imposta di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza nonché il **codice fiscale** dei soggetti a suo carico.

### **IMPORTO MINIMO VERSAMENTO/RIMBORSO IMPOSTE**

La Finanziaria 2006 ha elevato da € 10,33 a **€ 12 l'importo minimo per il versamento e rimborso** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, compreso il mod. 730.

Con riferimento a **crediti di ammontare inferiore a € 12** è ora previsto che, oltre a non poter essere richiesto il rimborso, **non è possibile neppure l'utilizzo in compensazione**.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER PREVENZIONE ATTI ILLECITI**

A favore delle piccole medie imprese commerciali di **vendita al dettaglio e all'ingrosso e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande** è riconosciuto un credito d'imposta, pari all'80% del costo sostenuto nel 2008, 2009 e 2010 e fino all'importo massimo di € 3.000, per l'**adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza**.

Le modalità attuative saranno stabilite con un apposito Decreto ministeriale.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER RIVENDITORI GENERI DI MONOPOLIO**

Agli esercenti attività di **rivendita di generi di monopolio**, per il **2008, 2009 e 2010** è riconosciuto un **credito d'imposta** pari all'**80% delle spese** sostenute per l'acquisizione e l'installazione di **impianti e attrezzature di sicurezza** e per favorire la diffusione di **strumenti di pagamento con moneta elettronica** al fine di prevenire atti illeciti a loro danno, fino ad un **massimo di € 1.000** per ciascun periodo d'imposta.

Le modalità attuative saranno stabilite con un apposito Decreto ministeriale.

### **CRITERI SELETTIVI ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO**

I criteri selettivi per l'accertamento sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA, anche in base agli studi di settore, sono rivolti prioritariamente ai soggetti **diversi dalle imprese manifatturiere che operano in conto terzi per almeno il 90%**.

Ai fini dei criteri selettivi per l'accertamento in ambito IVA, per il quinquennio 2008-2012 sarà stabilita la misura in cui gli Uffici dovranno concentrare la loro attività sui soggetti che hanno detratto in misura superiore al 50% l'IVA relativa all'acquisto e utilizzo dei telefoni cellulari.

### **ACCERTAMENTO VALORE CESSIONI DI IMMOBILI ANTE 4.7.2006**

È specificato che, in deroga allo Statuto del contribuente, per gli **atti formati prima del 4.7.2006** le presunzioni sul valore normale delle cessioni di immobili valgono come **presunzioni semplici**.

### **MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO/RICEVUTA**

La **sospensione della licenza o dell'autorizzazione** all'esercizio dell'attività **per la mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale** è disposta quando, nel corso del **quinquennio**, si verificano **almeno 4 distinte violazioni** (in precedenza 3). È inoltre ora previsto che dette violazioni si devono verificare in **giorni diversi**.

L'esecuzione della sospensione è assicurata esclusivamente mediante apposizione del **sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato** (non è più ammesso l'utilizzo di altro mezzo

alternativo).

#### **CONTRIBUTO PER IL RECUPERO DI IMMOBILI IN CENTRI STORICI**

I titolari di **immobili situati nel centro storico di Comuni con meno di 100.000 abitanti** possono stipulare con le banche convenzionate con il Ministero dell'Economia e delle Finanze **mutui ventennali fino ad €300.000 per il restauro e ripristino funzionale degli stessi**, ponendo il **totale costo degli interessi a carico dello Stato**. Un apposito Decreto definirà le modalità ed i criteri per l'erogazione di tale contributo.

#### **DICHIARAZIONE UNICA PER ISEE E PRESTAZIONI AGEVOLATE**

È prevista la semplificazione della procedura amministrativa per la determinazione dell'ISEE, a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica per beneficiare delle prestazioni agevolate di sostegno al reddito. In particolare, ferma restando la possibilità di presentare la citata dichiarazione ad un CAF, al Comune, all'INPS, all'Agenzia delle Entrate o all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione, è affidato in ogni caso all'Agenzia delle Entrate il calcolo dell'ISEE.

#### **CESSIONI TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

A decorrere **dall'1.1.2009**, ovvero **dal 30.7.2009** per gli apparecchi già immessi sul mercato alla data dell'1.1.2009, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, è necessario **memorizzare su un supporto elettronico le singole operazioni distintamente per ciascun apparecchio ed inviare telematicamente le relative informazioni** all'Agenzia delle Entrate, con modalità e tempi che saranno fissati da un apposito Provvedimento.

In attesa di detto Provvedimento parte dell'attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e della guardia di Finanza sarà incentrata verso i soggetti che effettuano le predette cessioni/prestazioni.

#### **AGEVOLAZIONI PER SOGGETTI CHE DENUNCIANO ESTORSIONI**

I soggetti esercenti attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, arti o professioni che hanno **denunciato richieste estorsive sono esclusi** dalla disposizione della Finanziaria 2007, in base alla quale nelle **Regioni con un alto disavanzo** è applicata la **massima aliquota dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF**.

#### **BONUS SOGGETTI IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE**

Ai **soggetti in cerca di prima occupazione** è riconosciuto un **bonus** da utilizzare per la **formazione professionale** in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale ovvero da utilizzare per le stesse finalità presso l'impresa che assume detti soggetti a tempo indeterminato.

#### **CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC DA PARTE DI CO.CO.CO**

È riproposta l'erogazione di un **contributo per l'acquisto di un PC nuovo**, effettuato entro il 31.12.2008, a favore di co.co.co, collaboratori a progetto e titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, introdotto dal comma 298 della Finanziaria 2007.

#### **RIDUZIONE PRELIEVO FISCALE SU TFR E INDENNITÀ ASSIMILATE**

È prevista la **riduzione del prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto** e somme equipollenti, la cui percezione matura **a decorrere dall'1.4.2008**. I criteri per attuare la riduzione saranno definiti da un apposito Decreto 8. La tassazione operata dai sostituti d'imposta fino all'emanazione di tale Decreto si considera effettuata a titolo di acconto.

#### **DESTINAZIONE DEL 5% IRPEF (art. 3, commi da 5 a 11)**

È prevista anche per il 2008 la possibilità, da parte del contribuente, di destinare il **5% dell'IRPEF** a favore di:

1. ONLUS ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali ex art. 7, Legge n. 383/2000 e associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/97;
2. enti della ricerca scientifica e dell'Università;
3. enti della ricerca sanitaria.